

Accordo Interconfederale

Premessa

Le parti intendono riaffermare il ruolo fondamentale e l'importanza strategica del comparto artigiano nel contesto economico-sociale del Paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto, che per la qualità e la quantità dell'occupazione assicurata.

L'attuale scenario di evoluzione dell'artigianato richiede un salto di qualità nello sviluppo del nuovo sistema di relazioni sindacali - i cui presupposti sono contenuti negli Accordi Interconfederali del 21 dicembre 1983, del 27 febbraio 1987 e del 21 luglio 1988 - finalizzato ad una piena valorizzazione delle risorse umane e ad una più forte partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori.

Tali obiettivi sono, infatti, strettamente connessi alla centralità del fattore umano nell'artigianato, che si esplica anche nel rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore, fondato sulla fiducia e collaborazione reciproche, volte ad una sempre maggiore valorizzazione della professionalità del lavoro dipendente e allo sviluppo economico e produttivo dell'impresa.

In questo quadro risulta funzionale il potenziamento delle attività formative e la promozione dell'occupazione femminile.

In tale contesto generale, fermi restando le sedi ed i ruoli propri della contrattazione, assume rilevanza strategica la scelta delle parti di riconfermare un modello di relazioni incentrato, anche secondo le premesse agli Accordi Interconfederali del 1987 e del 1988, sulla trattazione congiunta di materie di carattere sociale nonché in ordine ad argomenti di politica economica interessanti lo sviluppo dell'artigianato.

A tale fine, le parti convengono su una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, sia orizzontale che verticale, funzionale all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive ed i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono direttamente il sistema delle imprese artigiane.

Nell'ambito di tali strumenti di partecipazione, particolare importanza assumono gli osservatori, di competenza delle categorie: essi, infatti, rivestono un ruolo determinante per il funzionamento della struttura contrattuale di cui al presente accordo, poiché, specialmente con riferimento al secondo livello di contrattazione, rappresentano un momento di supporto delle possibilità partecipative dei singoli settori artigiani alle scelte regionali di politica economica. Analogamente, il sistema di enti bilaterali, confermato dal presente accordo a livello nazionale e regionale, è teso a valorizzare le opportunità derivanti da relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione

3/8/92 - 3/12/92

produttiva ed occupazionale delle imprese artigiane, sia con la struttura contrattuale come più avanti definita.

Infine le parti convengono di realizzare, a livello nazionale interconfederale, un coordinamento tra le risultanze delle attività degli osservatori e degli enti bilaterali, al fine di costruire, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati conoscitivi da questi rilevati, una banca dati nazionale quale supporto strumentale agli obiettivi delle parti.

Il presente accordo assume - anche ai fini delle determinazioni contrattuali - come propri gli obiettivi generali del negoziato in corso tra il Governo e le parti sociali per la realizzazione di una politica di tutti i redditi finalizzata al superamento del differenziale di inflazione rispetto a quella dei maggiori Paesi europei, alla riduzione del deficit e del debito pubblici in un quadro di equità sociale, alla ripresa dello sviluppo produttivo, alla difesa ed al rilancio dell'occupazione.

La soluzione dei problemi legati alla composizione del costo del lavoro acquisisce nel comparto artigiano una specifica rilevanza ai fini della salvaguardia della competitività delle imprese e del miglioramento delle condizioni economiche e professionali dei lavoratori.

1. Elementi fondamentali della struttura retributiva

Nel comune intento di privilegiare le sedi di contrattazione nella determinazione dei livelli salariali e - per questa via - valorizzare la professionalità e la produttività, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica ed in coerenza con gli obiettivi di recupero della competitività del sistema produttivo artigiano, le parti concordano su una prassi di relazioni sindacali che prevede due livelli di contrattazione ai quali in materia salariale sono attribuiti ambiti specifici di intervento.

1. In sede di stipula dei CCNL dell'artigianato si tenderà a tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni in vigore alla data di scadenza dei CCNL stessi.

Tale tutela sarà realizzata:

- a. attraverso la determinazione di aumenti retributivi coerenti con i tassi di inflazione programmati dal Governo o convenuti in sede di politica dei redditi.

Gli aumenti suddetti si intendono comprensivi del meccanismo di indicizzazione che le parti dovessero concordare o che venisse definito per legge.

Pertanto gli aumenti salariali da determinarsi nei CCNL attualmente in fase di rinnovo saranno onnicomprensivi e dovranno tendere a tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni facendo riferimento ai tassi programmati di inflazione;

- b. tramite un successivo riallineamento delle retribuzioni allo scopo di recuperare l'eventuale scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale.

Le parti concordano che in sede di rinnovo dei CCNL saranno definiti criteri, tempi e modalità del riallineamento retributivo al fine di recuperare le differenze derivanti dall'eventuale scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale.

2. In sede di stipula dei Contratti Collettivi Regionali Integrativi di lavoro (CCRIL) verranno negoziati incrementi retributivi sulla base della situazione del settore nella regione rilevata attraverso indicatori anche specifici concordati dalle parti nei CCNL.

NORMA TRANSITORIA

Le parti convengono che, per i CCNL attualmente in fase di rinnovo, il primo riallineamento delle retribuzioni contrattuali avrà luogo ai sensi del punto 1) entro il dicembre 1993 e che gli effetti sulle retribuzioni decorreranno dall'1/1/94, e così di seguito analogamente per i singoli anni successivi.

Per quanto attiene al 1992 le parti convengono che gli aumenti dei CCNL in fase di rinnovo faranno riferimento ai tassi di inflazione tendenziale convenuti e che quindi non si darà luogo al riallineamento.

Ferma restando la più generale verifica da effettuare all'interno del negoziato generale - attualmente in corso tra Governo e parti sociali - sulla politica dei redditi, la riforma della contrattazione e della retribuzione (compresa la parte definita "indennità di contingenza" ed il suo eventuale adeguamento), le OO.AA. e le OO.SS. si incontreranno entro 30 giorni dal termine del suddetto negoziato per armonizzarne i risultati con quanto pattuito nel presente accordo.

Per quanto attiene ai CCNL già stipulati le parti riconoscono la necessità, sulla base del principio di cui al punto 1), di garantire la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali nell'arco della vigenza dei CCNL.

A tal fine si impegnano reciprocamente a richiedere una soluzione del problema nel quadro della trattativa e sulla politica dei redditi e la riforma della contrattazione e della retribuzione tra il Governo e la parti sociali.

In ogni caso, in assenza di una soluzione generale, le parti, unitamente alle categorie interessate, si incontreranno entro il mese di ottobre 1992 al fine di risolvere tale problema.

2. Sistema contrattuale

2.a. Principi generali

In merito all'articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a due soggetti sindacali titolari della contrattazione, la confederazione e la categoria, e a due livelli di confronto negoziale, uno centrale e uno decentrato, per ciascuno dei due soggetti. La titolarità nei due livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali.

Questi momenti di confronto negoziale tratteranno le materie proprie di ciascun livello (come da paragrafo 2.b successivo) secondo i seguenti principi:

- non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;
- esclusività di alcune materie per soggetto e livello;
- possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.

2.b. Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione

Livello nazionale interconfederale

Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali.

Il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano sulle seguenti materie:

- diritti sindacali
- relazioni sindacali (regole e procedure)
- sistema di rappresentanza
- strumenti operativi bilaterali
- struttura contrattuale
- elementi fondamentali della struttura retributiva
- mercato del lavoro
- formazione professionale
- ambiente e sicurezza
- pari opportunità
- altri titoli individuati dalle parti.

Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura contrattuale e agli elementi fondamentali della retribuzione sono di esclusiva pertinenza del livello nazionale interconfederale.

Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL.

Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

Livello nazionale di categoria

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.

A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:

- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazione
- retribuzione
- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei CCNL
- costituzione di eventuali fondi di categoria.

Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.

Livello decentrato interconfederale

La titolarità contrattuale a livello decentrato confederale spetta alle organizzazioni confederali regionali. Il livello decentrato confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale. Da tali confronti sono comunque escluse le materie proprie dei CCNL.

Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare materie diverse da quelle proprie. Si tratterà di materie rinviate, perché già affrontate o direttamente rimesse in quanto non affrontate a livello nazionale interconfederale.

Il livello decentrato interconfederale può delegare le organizzazioni interconfederali territoriali, anche su istanza di queste ultime, a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.

Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai contratti collettivi Regionali Integrativi di Lavoro.

Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale

3/8/92 - 3/12/92

non previsti da accordi regionali vigenti, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.

Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

Livello decentrato di categoria

La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.

Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.

In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.

Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.

Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Le parti convengono che entro la fine del 1995 si darà luogo ad una verifica del sistema contrattuale sopra stabilito.

3. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati

Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.

Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.

Livello nazionale di categoria

- ciascuna delle parti può inviare la **disdetta** del contratto nazionale non oltre i **6 mesi prima** della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la **piattaforma** per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno **5 mesi e mezzo prima** della scadenza prevista;
- entro **15 giorni** dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di **illustrazione** della stessa e di fissazione della data di **apertura del negoziato** che dovrà aver luogo **entro 1 mese** dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire **dalla data di apertura** del negoziato le parti hanno **5 mesi** di tempo per trovare un **accordo** sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori **15 giorni** di tempo **per concludere** il negoziato ovvero **richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali**;
- trascorsi ulteriori **15 giorni** senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'**intervento di mediazione del Ministro del lavoro**. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- **trascorsi ulteriori 30 giorni** dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, **le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale**.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.

Se, inviata la piattaforma nei tempi stabiliti, alla data di scadenza del CCNL le trattative non fossero ancora aperte, le aziende interessate saranno tenute a versare ai lavoratori un aumento retributivo mensile a titolo di acconto sui futuri miglioramenti dei minimi contrattuali, pari all'ultima tranche prevista dal CCNL scaduto.

3/8/92 - 3/12/92

Livello decentrato di categoria

La decorrenza dei CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento. La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:

- la **piattaforma** per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno **4 mesi prima** della data di decorrenza;
- **entro 15 giorni** dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di **illustrazione** della stessa e di fissazione della data di **apertura del negoziato** che dovrà aver luogo **entro 1 mese** dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire **dalla data di apertura del negoziato** le parti hanno **3 mesi** di tempo per trovare un **accordo**;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori **15 giorni** di tempo per **concludere** il negoziato ovvero richiedere l'**intervento delle Categorie nazionali**;
- trascorsi ulteriori **15 giorni** senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'**intervento di mediazione dell'Assessore Regionale al lavoro**. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi **ulteriori 15 giorni** dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti **si ritengono libere da ogni vincolo procedurale**.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.

Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.

NORMA TRANSITORIA

Restano in vigore i CCRIL già stipulati alla data del presente accordo. In sede di stipula dei CCNL di riferimento, le parti provvederanno a definire i criteri e le modalità di armonizzazione della durata dei CCRIL vigenti con le norme del presente accordo.

4. Enti bilaterali

Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva ed occupazionale delle imprese artigiane, sia con la struttura contrattuale definita nel presente accordo, le parti convengono di costituire un sistema di enti bilaterali paritetici articolato su due livelli, nazionale e regionale.

Tale sistema di enti bilaterali, essendo parte integrante della struttura contrattuale prevista dal presente accordo, è obbligatorio per le parti contraenti.

Esso è finalizzato all'erogazione di prestazioni e di servizi per le imprese ed i lavoratori di comune utilità per entrambe le parti, in un quadro di trasparenza di metodi ed intenti, ed è teso a valorizzare le opportunità derivanti dall'autonomia ed originalità del modello di relazioni sindacali del comparto artigiano.

All'interno dell'ente bilaterale si collocano i vari fondi, promossi dalla contrattazione interconfederale e categoriale, che rappresentano gli strumenti economico-finanziari per l'adempimento di obblighi contrattualmente previsti, che non possono essere adempiuti se non attraverso i fondi stessi.

Pertanto, all'ente bilaterale devono associarsi i fondi indicati dalle parti firmatarie del presente accordo, la cui utilizzazione è contrattualmente obbligatoria.

I fondi derivano la loro specifica funzione da accordi sindacali, confederali o di categoria, che stabiliscono degli obblighi che per le loro caratteristiche e/o finalità ne richiedono necessariamente l'istituzione ai fini della raccolta delle relative risorse economiche e dell'erogazione delle corrispondenti prestazioni; pertanto, i fondi non sono, in nessun caso, sede di trattativa o di confronto tra le parti.

Allo stato tali fondi sono il Fondo Bilaterale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale ed il Fondo per la rappresentanza sindacale, costituiti ai sensi e secondo le modalità e le forme di gestione rispettivamente per essi indicati dall'Accordo Interconfederale 21/7/1988.

Eventuali fondi, aventi la stessa natura, ma la cui costituzione venga decisa dalle organizzazioni di categoria, saranno collocati nell'ente bilaterale previa esplicita decisione di ammissione da parte di quest'ultimo su istanza delle parti contraenti l'accordo istitutivo del fondo stesso.

3/8/92 - 3/12/92

Possono convenzionarsi con l'ente bilaterale, al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali per realizzare il massimo di efficienza e di economia, quei fondi ai quali gli imprenditori potranno aderire volontariamente, esterni all'ente bilaterale, per i quali esiste una possibilità di opzione circa la loro utilizzazione. Questi fondi sono infatti costituiti al fine di mutualizzare gli oneri derivanti da obblighi contrattuali che possono essere adempiuti sia attraverso il fondo che tramite l'erogazione diretta ai singoli lavoratori da parte dell'imprenditore.

Allo stato sono fatte salve altre determinazioni in ordine agli enti bilaterali già costituiti, fermo restando l'impegno delle parti a definire tempi e modalità della loro armonizzazione a quanto stabilito nel presente accordo.

Ogni fondo ha propria individualità, autonomia giuridica e gestionale. La composizione degli organismi e le modalità di funzionamento sono decise dalle parti sindacali che hanno stipulato l'accordo stesso e hanno istituito il fondo.

Le parti contraenti l'accordo istitutivo dell'ente o del fondo, nell'ambito delle proprie competenze, possono delegare al fondo stesso ovvero all'ente attività propedeutiche alle prestazioni, qualora ciò sia espressamente previsto da accordi o contratti.

Gli enti bilaterali, su mandato delle parti contraenti l'accordo istitutivo dell'ente stesso, possono attivare commissioni per l'esame di specifici argomenti (quale ad esempio l'ambiente) e predisporre i dati acquisiti tramite l'attività dei singoli fondi, anche in rapporto con le fonti esterne.

L'ente bilaterale è costituito a livello nazionale e regionale dalle parti firmatarie il presente accordo.

Il sistema di enti bilaterali è realizzato in maniera piena e generalizzata a livello regionale.

L'ente bilaterale nazionale vedrà al suo interno solo quei fondi relativi a prestazioni che richiedano o rendano opportuno tale livello.

Inoltre l'ente bilaterale può certificare l'avvenuto versamento ad ogni singolo fondo.

Potranno essere realizzati terminali operativi dell'ente bilaterale a livello territoriale, laddove le esigenze di funzionalità lo rendano necessario.

5. Sistema di rappresentanza

Le parti confermano il sistema di rappresentanza sindacale previsto per il comparto delle imprese artigiane dall'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988.

NORME FINALI

Le parti concordano di intervenire presso le sedi istituzionalmente competenti affinché nei provvedimenti legislativi ed amministrativi che prevedono benefici o incentivi per le aziende sia inserita la cosiddetta “clausola sociale”, tesa a garantire l’integrale osservanza da parte dell’universo delle imprese artigiane di quanto pattuito dalla contrattazione collettiva del comparto.

Ciò anche al fine di garantire omogeneità di costi sul mercato del lavoro per tutte le imprese del comparto artigiano.

Nessuna organizzazione può partecipare ai negoziati definiti nei capitoli 2 e 3 senza avere sottoscritto il presente accordo e accettato per intero i suoi contenuti.

La soluzione di eventuali controversie interpretative del presente accordo è affidata ad una Commissione Paritetica Nazionale appositamente costituita tra i soggetti firmatari.

3/8/92 - 3/12/92

Verbale di riunione

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL si sono incontrate a Roma, il 3 dicembre 1992, dopo una serie di confronti, per ripristinare compiutamente le relazioni sindacali nel comparto.

In tale quadro:

a) CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL hanno proceduto alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa che istituisce un sistema permanente di confronto sui temi di politica economica e sociale che interessano e coinvolgono direttamente e specificamente l'artigianato e la piccola impresa.

b) la CONFARTIGIANATO ha proceduto alla sottoscrizione dell'Accordo sulla riforma del sistema di contrattazione, della struttura retributiva e degli Enti Bilaterali dell'artigianato, come da testo allegato.

CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL ne hanno preso atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 3 dicembre 1992

CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

Allegato

Roma, 3 dicembre 1992

Protocollo d'intesa

Le Confederazioni dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL,

- premesso che il risanamento economico e finanziario del Paese presuppone un impegno generale per il contenimento dell'inflazione, per la riduzione del deficit pubblico, per la qualificazione dei servizi pubblici, per la valorizzazione ed il potenziamento dell'apparato produttivo e dei livelli occupazionali;
- posto che per recuperare la vitalità e la competitività del sistema dell'artigianato e delle piccole imprese deve essere impostata ed attuata una adeguata politica di sostegno attraverso iniziative in campo economico, occupazionale e sociale capace di esaltarne e rafforzarne il ruolo sui mercati interno ed internazionale;
- in considerazione dell'impegno a promuovere l'ampio e qualificato patrimonio di normative contrattuali specifiche per l'artigianato;
- in conformità e coerenza con il modello di contrattazione che si fonda sul pieno riconoscimento della titolarità sindacale e dell'autonomia negoziale dell'artigianato in funzione della sua specificità e della sua importanza nell'ambito del sistema economico ed occupazionale italiano;

Convergono di istituire, nell'ambito delle relazioni sindacali, un sistema permanente di confronto sui temi di politica economica generale che interessano e coinvolgono direttamente e specificatamente l'artigianato e la piccola impresa.

In tale quadro le parti CONCORDANO di avviare immediatamente il confronto sulle tematiche di seguito indicate e valutate come prioritarie ed urgenti.

1. Politica dello sviluppo

Le parti si impegnano ad un confronto per individuare interventi congiunti in materia di politica industriale, specificatamente indirizzati al consolidamento ed allo sviluppo del tessuto produttivo in cui operano l'imprenditoria minore ed artigiana da sottoporre a Governo e Parlamento.

In tale ambito si collocano le azioni e gli interventi per la crescita economica ed occupazionale dell'artigianato e delle piccole imprese del Mezzogiorno.

3/8/92 - 3/12/92

Nell'immediato, le parti si impegnano ad operare un congruo rifinanziamento dei provvedimenti già esistenti a sostegno del comparto ed, in particolare, della legge 399/87 (Fondo Nazionale) della legge 317/91 (consorzi per i servizi, consorzi per il credito, riorganizzazione del Ministero dell'Industria e attivazione della Direzione generale per l'Artigianato), che peraltro risultano in parte ancora inattuati per inerzia delle Pubbliche Amministrazioni.

Allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo di supporto alle iniziative, anche legislative, finalizzate alla realizzazione di una politica congiunta per lo sviluppo del comparto, le Parti ritengono altresì prioritaria la riforma delle rilevazioni ISTAT, affinché siano tarate sulle effettive dinamiche economiche ed occupazionali dell'artigianato.

Nell'ambito del confronto permanente per la politica dello sviluppo, si colloca, altresì, l'impegno delle parti ad esaminare interventi a sostegno e qualificazione delle professionalità artigiane e per il riconoscimento dell'efficacia costitutiva delle deliberazioni delle CPA.

Tali interventi di sostegno risultano tanto più necessari, alla luce della imminente integrazione dei mercati comunitari: al riguardo, le Parti si impegnano affinché, nell'ambito dell'attuazione del dialogo sociale europeo, l'artigianato possa svolgere, a pieno titolo, il ruolo di partner attivo nella individuazione delle politiche legislative e contrattuali.

2. Politica creditizia

Le Parti rilevano che l'attuale pesante stretta creditizia e l'elevato costo del denaro penalizzano soprattutto le piccole imprese, rischiando di soffocarne l'attività operativa e le possibilità di sviluppo.

Appare, perciò, indispensabile ed indifferibile ricostituire un'adeguata offerta di credito ed una contestuale riduzione dei tassi di interesse al fine di ricondurre il costo del denaro a livelli fisiologici per il mondo produttivo.

Le Parti riconoscono, inoltre, all'Artigianocassa un ruolo insostituibile in materia di credito speciale per il sostegno e la crescita dell'artigianato, convenendo sull'esigenza di una riforma coerente con i principi ispiratori dell'Istituto e con il ruolo storicamente esercitato in favore delle imprese artigiane, con la partecipazione diretta del mondo artigiano.

Preso atto della politica di privatizzazione delle partecipazioni statali che interessa direttamente anche vari istituti di credito, le Parti si impegnano, infine, affinché nell'ambito della trasformazione del sistema creditizio siano garantiti in ogni caso alla piccola impresa mezzi e condizioni operative idonee alle sue esigenze di sviluppo.

3. Politica occupazionale

Constatato, con grande preoccupazione, che la crisi del sistema produttivo italiano colpisce, in modo assai più grave che nel passato, le imprese artigiane, mettendo in pericolo la sopravvivenza economica ed i livelli occupazionali di migliaia e migliaia di imprese e di lavoratori dipendenti, le Parti ritengono indispensabile ed urgente sviluppare una azione comune per sollecitare l'adozione da parte del Governo di provvedimenti e misure idonee a salvaguardare la vitalità delle imprese e la tenuta dell'occupazione del settore.

A tal fine le Parti concordano di sviluppare congiuntamente ogni azione che consenta all'artigianato di partecipare, a pieno titolo e con progetti specifici, alle iniziative che Governo e Parlamento si apprestano ad adottare a sostegno dell'occupazione.

4. Politica fiscale

Le Parti individuano nella lotta all'evasione ed all'elusione fiscale uno degli impegni prioritari da sviluppare congiuntamente per garantire l'equità fiscale nell'intero sistema ed a difesa del ruolo economico e delle capacità imprenditoriali dell'artigianato.

Ciò premesso, le Parti convengono di istituire un tavolo permanente di confronto sui temi di politica fiscale e tributaria.

Le Parti ritengono altresì necessari lo snellimento e la semplificazione dei numerosissimi obblighi formali e procedurali attualmente a carico della impresa minore.

5. Lotta all'abusivismo

Premesso che il fenomeno dell'abusivismo professionale e del lavoro "nero" ed irregolare crea inaccettabili condizione di concorrenza sleale e di evasione fiscale, contributiva e contrattuale, le Parti dichiarano il proprio impegno per la promozione e lo sviluppo di azioni ed iniziative comuni, sia a livello legislativo che amministrativo, contro l'abusivismo imprenditoriale e tutte le forme di lavoro "nero".

6. Efficacia generale degli accordi

Le Parti convengono sulla necessità di pervenire ad un sistema di relazioni sindacali fondato sull'efficacia generale dei contratti e degli accordi sottoscritti.

In questo quadro, le Parti si impegnano ad operare congiuntamente affinché vengano assunti nelle sedi istituzionali provvedimenti, anche parziali, in tale direzione.

3/8/92 - 3/12/92

Nello spirito di quanto sopra concordato, le Parti convengono che le decisioni in sede istituzionale che coinvolgano direttamente l'artigianato debbano essere assunte previa consultazione delle rappresentanze del mondo artigiano.

Le Parti stabiliscono di effettuare, ai massimi livelli di rappresentanza, verifiche semestrali dello stato di attuazione del presente Protocollo e dell'andamento generale del comparto. La prima verifica avverrà entro il 30 giugno 1993.

CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL